



OGGETTO: Assegnazione d'ufficio ed iscrizione nel Registro delle Imprese dei domicili digitali con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative per omessi adempimenti - ex art. 37 D.L. n. 76/2020 - per le imprese costituite in forma societaria.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli articoli 2188 e seguenti del Codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 8 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

Richiamata la deliberazione n. 214 del 13/10/2010 con la quale la Giunta camerale ha assegnato l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 8 della citata L. 580/93;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'art. 16, commi 6, 6 bis e 6 ter, del DL 185/2008 (convertito dalla legge 2/2009) a norma del quale "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento. L'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

6-bis. L'ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle Imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del Registro delle Imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all'articolo 2189 del Codice civile."

Visto l'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione



provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

Vista la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

Acquisito parere favorevole in merito a tali modalità di comunicazioni e procedure semplificate e massive anche da parte del Giudice del Registro presso il Tribunale di Modena, nota del 6 giugno 2022 inviata al Conservatore del Registro delle Imprese e acquisita agli atti con protocollo camerale n. 31331;

Richiamate la deliberazione n. 109 del 23/06/2022 della Giunta della Camera di Commercio di Modena e la deliberazione n. 15 del 28/07/2022 del Consiglio della Camera di Commercio di Modena, con le quali è stato approvato il “Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel Registro delle Imprese” e ritenuto di confermare le linee operative stabilite con le citate deliberazioni, mantenendo anche per l'anno in corso gli stessi criteri di estrazione degli elenchi delle posizioni irregolari (imprese con PEC non dichiarata, escluse le potenzialmente cancellabili), in analogia con le precedenti determinazioni;

Atteso che l'ufficio ha avviato il procedimento massivo secondo le modalità e la tempistica stabiliti dal Regolamento di cui sopra;

Atteso che in data 11 febbraio 2026 l'ufficio ha provveduto all'estrazione degli elenchi delle posizioni irregolari tramite il programma informatico messo a disposizione delle Camere di Commercio da Infocamere S.C.p.A., Cruscotto Qualità (CROP);

Atteso che per le società prive di domicilio digitale, l'ufficio, mediante pubblicazione in data 13/02/2026 della Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n. 80 del 12/02/2026 e del suo Allegato, riportante l'elenco delle imprese, sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese, ha comunicato l'avvio del procedimento massivo per l'assegnazione d'ufficio ed iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento, assegnando il termine di 30 giorni per adempiere;

Dato atto che tale avviso è stato pubblicato e diffuso anche attraverso gli altri canali informativi della Camera di Commercio;

Considerato che con tale nota di avvio del procedimento sono state, tra l'altro, indicate puntualmente le caratteristiche del domicilio digitale assegnato d'ufficio;

Considerato che decorsi i termini assegnati, sussistono i presupposti per le posizioni, di cui all'elenco [Allegato A], ancora inadempienti per l'assegnazione d'ufficio ed iscrizione nel Registro delle Imprese dei domicili digitali con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento ex art. 37 D.L. n. 76/2020;

Preso atto che il programma informatico di Infocamere S.C.p.A. di elaborazione delle posizioni contenute nell'Allegato, al fine dell'iscrizione d'ufficio dei domicili digitali e della contestuale



irrogazione della sanzione, prevede poi dei controlli automatici con indicazione della mancata elaborazione della posizione interessata;

d e t e r m i n a

l'assegnazione d'ufficio e l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei domicili digitali per le società di cui all'elenco [Allegato A] che forma parte integrante del presente provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento, con esclusione delle società che, a seguito dei controlli automatici del programma informatico di Infocamere S.C.p.A. di elaborazione delle posizioni contenute nell'Allegato, venissero legittimamente scartate;

di irrogare, contestualmente, la sanzione amministrativa per omesso adempimento, ex art. 37 D.L. n. 76/2020, per le imprese di cui all'Allegato A, secondo le modalità indicate dall'art. 3, lett. j) del Regolamento, con esclusione delle imprese che, a seguito dei controlli automatici del programma informatico di Infocamere S.C.p.A. di elaborazione delle posizioni contenute nell'Allegato suddetto venissero legittimamente scartate;

l'archiviazione automatica del procedimento per le società che abbiano comunicato il proprio domicilio digitale nelle more del procedimento e delle altre posizioni che venissero legittimamente scartate dai controlli automatici del programma informatico di Infocamere S.C.p.A. di cui sopra;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese per trenta giorni al fine della notifica e mediante altri canali come da "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel Registro delle Imprese".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro ai sensi dell'art. 2189 Codice civile.

Avv. Stefano Bellei

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*